



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MISURE PER IL RISPARMIO ENERGETICO DELLE IMPRESE

Art. 6, comma 4, lett.e), L. R. 24 febbraio 2006, n.1 (LEGGE FINANZIARIA 2006)

Direttive di Attuazione

ART. 1

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Direttive di Attuazione, in seguito solo “Direttive” disciplinano l'erogazione di aiuti alle piccole e medie imprese a sostegno degli interventi finalizzati all'efficienza e al risparmio energetico, da realizzarsi anche attraverso il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, per il solo soddisfacimento del fabbisogno aziendale.
2. Gli aiuti alle PMI vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001, pubblicato nella GUCE L 10/33 del 13 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
3. Gli aiuti alle imprese agroindustriali vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n.1/2004 del 23 dicembre 2003, pubblicato nella GUCE L/1 del 3 gennaio 2004, relativo all'applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
4. Le presenti Direttive non si applicano:
 - a) alle imprese operanti nei settori aventi regolamenti o direttive comunitarie specifiche per la concessione di aiuti di Stato;
 - b) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, cioè agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
 - c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
 - d) alle imprese in difficoltà, come definite dagli “Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” pubblicati sulla GUCE C244/2 del 1° ottobre 2004.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere agli aiuti previsti dalle presenti Direttive le microimprese e le piccole e medie imprese-PMI, singole o associate, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede operativa in Sardegna, operanti nelle sezioni C e D della classificazione ISTAT 2002.
2. L'impresa richiedente deve essere operativa da almeno tre esercizi ed essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) l'applicazione, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di categoria;
 - b) la non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso;
 - c) la non sussistenza di cause di scioglimento dell'impresa;
 - d) la disponibilità a consentire i monitoraggi tecnici ed amministrativi ritenuti necessari dall'Assessorato dell'Industria.

ART. 3

CONTENUTO DEGLI INTERVENTI

1. Sono oggetto del presente regime d'aiuto i programmi di investimento aziendale consistenti in operazioni tecnologiche finalizzate alla riduzione dei consumi energetici o alla ottimizzazione dell'utilizzo di energia attraverso:
 - a) la razionalizzazione degli usi finali;
 - b) il miglioramento delle tecnologie;
 - c) i recuperi e risparmi energetici;
 - d) la diversificazione energetica anche con l'uso delle fonti rinnovabili (FER).
2. Il programma deve prendere avvio da un check-up energetico aziendale, consistente in un'indagine dei consumi e nell'individuazione delle soluzioni tecnologiche per contenerli, correlando investimento e risparmio energetico conseguibile nella vita utile del bene.
3. Gli investimenti dovranno essere finalizzati al contenimento dei consumi storici e non alla creazione di surplus energetici da immettere nel mercato.
4. Per raggiungere gli obiettivi sopraelencati le imprese possono rivolgersi anche a società di servizi energetici specializzate (c.d. E.S.CO.) le quali, oltre a reperire risorse finanziarie integrative per la realizzazione dei progetti, garantiscono le imprese dal rischio tecnologico.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 4
SPESE AMMISSIBILI

1. Sono considerate ammissibili ai fini della presente misura, purchè sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo, le spese strettamente connesse al miglioramento dell'efficienza energetica e al conseguimento di un risparmio energetico relative a:
 - a) opere murarie e assimilate (impianti generali, lavori, etc.);
 - b) acquisto di attrezzature, impianti e macchinari;
 - c) acquisto di software dedicato alla gestione, controllo e programmazione dei consumi energetici;
 - d) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;
 - e) acquisto di consulenze (progettazione, direzione lavori, collaudo) e check-up finalizzati al risparmio energetico.
2. Nel caso di acquisizione dall'esterno di servizi, l'ammontare lordo dell'aiuto non potrà superare il 50% dei costi dei servizi stessi. Tali servizi non devono essere continuativi né periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio il costo relativo al "tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" nelle imprese obbligate alla nomina di tale figura professionale in base al dettato dell'art. 19 della Legge 10/1991.
3. Le spese di cui alla lett.e) del comma 1 sono ammissibili, nella misura massima del 5% del costo complessivo dell'intervento e con il limite massimo di €7.500, solo a condizione che il programma di risparmio energetico venga comunque realizzato. Il contributo verrà erogato al completamento degli interventi previsti.
4. I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione e non possono essere distolti dall'uso previsto per almeno cinque anni o, nel caso di opere murarie e assimilate, per almeno 10 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione.
5. I costi indicati nel programma ed ammissibili alle agevolazioni si intendono al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio.

ART. 5
MISURA DEGLI AIUTI E CUMULABILITA'

1. L'aiuto concesso consiste in un contributo in conto capitale nella misura massima del 50% espresso in ESL delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione del programma di investimenti.
2. L'ammontare lordo dell'aiuto, nel caso di spese per la fornitura e l'installazione di impianti solari termici, non potrà superare il 30% dell'investimento, calcolato con riferimento ai costi unitari massimi di cui all'art.7 del Bando solare termico 2005 approvato con D.G.R. n.36/21 del 26.7.2005.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. In ogni caso, il contributo concesso non può superare complessivamente l'importo di 150.000 euro.
4. L'aiuto è concesso a condizione che l'investimento sia conservato nella regione per un periodo di almeno 5 anni e che l'apporto di mezzi propri da parte del beneficiario non sia inferiore al 25% dell'investimento ammesso.
5. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie entro i limiti di intensità di aiuto previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.

ART. 6

PROCEDURA E CRITERI DI PRIORITA'

1. L'intervento si attua attraverso bando pubblico con procedura valutativa a graduatoria.
2. Il criterio di priorità è costituito dall'indice R/I, dove "R" è il risparmio di energia conseguibile nella vita utile del bene oggetto di agevolazione, ottenuto moltiplicando la quantità di energia risparmiata per il costo unitario della stessa (elettricità, combustibili, etc.), ed "I" rappresenta l'investimento ammesso.
3. A parità di valore dell'indice R/I, hanno priorità gli interventi che richiedono una percentuale di contributo più bassa.
4. Ai fini della presente misura, l'energia prodotta da fonti rinnovabili è assimilata al risparmio energetico.

ART. 7

SOGGETTO GESTORE

1. Alla gestione della misura provvede un Soggetto convenzionato con la Regione Autonoma della Sardegna, individuato mediante procedure di evidenza pubblica, cui viene affidata l'attività di istruttoria delle istanze, di erogazione, verifica, controllo ed eventuale recupero del credito.
2. Al fine di determinare la più diffusa e completa conoscenza delle modalità di conseguimento del risparmio energetico e per sensibilizzare le PMI potenzialmente beneficiarie presenti sul territorio, l'Assessorato dell'Industria- Servizio Energia e/o il Soggetto Gestore svolgono adeguata attività di informazione, promozione e animazione, in collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali rappresentative a livello regionale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 8

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'Assessorato dell'Industria- Servizio Energia provvede ad emanare il bando, da pubblicarsi sul BURAS e sul sito internet della Regione, con cui sono resi noti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso agli aiuti.
2. Le imprese interessate presentano, entro i termini stabiliti dal Bando, la domanda di accesso agli aiuti redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione progettuale e dagli altri documenti e dichiarazioni richieste.
3. Le domande dovranno essere spedite, pena l'esclusione, con plico raccomandato A.R. tramite l'Amministrazione Postale o con il servizio di Posta Celere al Soggetto Gestore individuato nel Bando. Una copia fotostatica del solo modulo di domanda debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato all'Assessorato dell'Industria- Servizio Energia.
4. La documentazione progettuale, a firma di tecnico all'uopo abilitato, dovrà contenere, tra l'altro, la situazione iniziale, l'analisi dei consumi storici, gli interventi tecnologici previsti, le aspettative previste in termini di risparmio energetico, i costi da sostenere per gli interventi, il piano finanziario comprensivo del periodo di *pay-back* e le modalità di reperimento delle risorse. Dovranno, inoltre, essere indicate tutte le autorizzazioni che si dovessero rendere necessarie per gli interventi. Si dovrà comunque valutare la compatibilità degli interventi rispetto alle norme vigenti.

ART. 9

ISTRUTTORIA

1. Il Soggetto Gestore registra le domande presentate secondo l'ordine cronologico di ricevimento.
2. Entro 60 giorni dalla data di chiusura del Bando, il Soggetto Gestore provvede ad effettuare l'istruttoria tecnico-economico-finanziaria e a predisporre l'elenco dei beneficiari, sulla base dei criteri di priorità indicati al precedente art.6.
3. L'istruttoria delle istanze è tesa alla valutazione:
 - a) della sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
 - b) della completezza della documentazione allegata;
 - c) della compatibilità delle scelte progettuali, della congruità dei prezzi elementari e di tutte le voci di spesa, della verifica del parametro di cui all'art.6.

ART. 10



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONCESSIONE DELL'AIUTO

1. Entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle risultanze istruttorie da parte del Soggetto Gestore, l'Assessorato dell'Industria - Servizio Energia provvede alla approvazione e pubblicazione della graduatoria sul BURAS e alla emanazione dei provvedimenti di concessione degli aiuti. Entro lo stesso termine comunica le motivazioni dell'esclusione alle imprese non ammesse ai benefici.
2. Il provvedimento di concessione deve indicare l'ammontare dell'aiuto concesso per l'attuazione dell'intervento e i tempi di realizzazione dello stesso.
3. Nel provvedimento di concessione sono specificati anche i seguenti obblighi del soggetto beneficiario:
 - a. la completa attuazione dell'intervento entro i tempi massimi stabiliti dal Bando;
 - b. la comunicazione al Soggetto Gestore delle variazioni intervenute nello status giuridico e operativo dell'impresa che alterino o modifichino la sua condizione di soggetto beneficiario;
 - c. accettazione di controlli diretti a verificare lo stato di attuazione dell'intervento e il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti Direttive, dal Bando e dal provvedimento di concessione;
 - d. obbligo di indicare e di fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che l'intervento è stato realizzato con i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 11

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'erogazione del contributo avviene a stati di avanzamento lavori - S.A.L. pari almeno al 30% dell'investimento ammesso.
2. Il Soggetto Gestore eroga per ogni SAL il 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, possa essere liquidato il restante 10%.
3. La documentazione finale di spesa, indicata nel Bando di cui al precedente art.5, consiste in fatture e documenti, in originale o copia autenticata, fiscalmente regolari e debitamente quietanzati. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore della prestazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da parte dello stesso fornitore. Detta documentazione deve essere presentata al Soggetto Gestore, pena la revoca del contributo, entro tre mesi dalla data di ultimazione dell'intervento.
4. Gli interventi dovranno essere completati entro i termini indicati nel provvedimento di concessione.
5. Il provvedimento di erogazione dell'agevolazione specifica l'ammontare dell'aiuto riconosciuto rispetto ai costi previsti e rendicontati dal richiedente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**ART. 12
VARIANTI**

1. Eventuali variazioni ai progetti ammessi a beneficio dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame del Soggetto Gestore e approvate dall'Assessorato dell'Industria- Servizio Energia. Le variazioni apportate in carenza di preventiva autorizzazione comportano la revoca del contributo ai sensi del successivo art.13.

**ART. 13
REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI**

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, nel Bando e nelle presenti Direttive, o il venir meno di uno o più requisiti, determinanti ai fini della concessione del contributo, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, determina la revoca del contributo da parte dell'Assessorato dell'Industria e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

**Art. 14
DURATA**

- 1 Il regime di aiuti è applicabile sino al 31.12.2006.
2. L'Assessorato dell'Industria comunica le presenti Direttive alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 1 del Regolamento (CEE) n.70/2001 e dell'art. 19 del Regolamento (CEE) n. 1/2004 e provvede, altresì, alla trasmissione ai competenti Servizi della Commissione Europea della relazione annuale relativa alla applicazione delle presenti Direttive